

1 - TRIBUNALE DI MODENA - I SEZIONE CIVILE - 02-08-2021 -  
- EST. DOTT. SSA RAMACCIOTTI -

- L. N. 898/1970 - SENTENZA DI DIVORZIO - RG n. 1952/2020  
- MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO - Accoglimento totale del 02/08/20

N. R.G. 1952/2020

- GIUSTIFICATI MOTIVI - SUSSISTENZA - COLLOCAZIONE DEL FIGLIO  
MINORE PRESSO IL PADRE -  
DI INDAGINE PSICO-SOCIALE - DELEGA AI SERVIZI SOCIALI  
INCONTRI IN FORMA PROTETTA TRA MADRE E FIGLIO -  
SUL MINORE E DI ORGANIZZARE



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale

Presidente

dott. ssa Eleonora Ramacciotti

Giudice Relatore

dott. Umberto Castagnini

Giudice

all'esito dell'udienza del 14/07/2021

nel procedimento iscritto al n. r.g. 1952/2020 promosso da:

\_\_\_\_\_ , C.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , con il patrocinio dell'avv. FIORINI

FABRIZIO, elettivamente domiciliato in via Emilia Est n. 18, Modena, presso il difensore;

**RICORRENTE**

**Contro**

\_\_\_\_\_ , C.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell' avv. MAZZI

CHRIS, elettivamente domiciliata in Via Emilia Centro n.72, Modena, presso il difensore;

**RESISTENTE**

Ha emesso il seguente

**DECRETO PROVVISORIO**

Rilevato che il minore \_\_\_\_\_, in base alle dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza del  
14.07.2021, convive da qualche mese pacificamente col padre, \_\_\_\_\_;

Pagina 1

che la madre, preso atto della situazione, si è dichiarata disponibile a corrispondere un contributo al

mantenimento del figlio di €. 330 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie;

che dunque vi è accordo sul punto;

ritenuta la necessità, alla luce delle allegazioni delle parti e del procedimento penale in corso a carico della sig.ra \_\_\_\_\_, di delegare il Servizio Sociale competente per le attività indicate in dispositivo, riservando all'esito ogni decisione in merito alla necessità di procedere ad una consulenza tecnica, come richiesto da entrambe le parti;

**P.Q.M.**

- a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Modena n. 1734/2018 del 23.10.2018, dispone che \_\_\_\_\_ sia collocato presso l'abitazione paterna;
- dispone altresì che la sig.ra \_\_\_\_\_ corrisponda a far data dal presente decreto, euro 330,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale; • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; • spese

extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze; In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;

- delega il Servizio Sociale territorialmente competente con il compito di svolgere una indagine psico-sociale - anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sul minore e in special modo sulla relazione madre - figlio, riferendo ogni elemento utile sul nucleo familiare, con particolare riguardo a: affidamento del minore, determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, calendario di frequentazioni con la madre, provvedimenti eventualmente necessari per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole per il figlio;

- incarica altresì il Servizio di organizzare incontri in forma protetta tra la madre ed il figlio con la cadenza ritenuta più opportuna;

- assegna termine al Servizio sociale sino al 14.01.2022 per far pervenire a questo Ufficio una relazione dettagliata sui temi sopra indicati;

- rinvia per la prosecuzione all'udienza del 9.2.2022 ad ore 12.00 davanti al G.I., dott.ssa Eleonora Ramacciotti.

Modena, 14/07/2021

Il Giudice relatore

dott.ssa Eleonora Ramacciotti

Il Presidente

dott. Riccardo Di Pasquale